



*Ministero della
Transizione Ecologica*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Indirizzi in Allegato

Oggetto: [ID_VIP 5935] Collegamento ferroviario dell'aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi. Progetto Definitivo – Proponente: R.F.I. - Richiesta di integrazioni.

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta, la Commissione, al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza, alla luce di quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiede quanto di seguito riportato.

Nella presenta richiesta sono state prese in considerazione ed integrate le richieste formulate dalla Regione Puglia con nota del 2/07/2021 e dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

1. Coerenza con vincoli e tutele

1.1. . Approfondire il rapporto dell'opera con gli strumenti di pianificazione territoriale in essere sia a livello regionale (Piano Attuativo 15-19 del PRT) e sia a livello provinciale e comunale (PTCP e PRG)

2. Studio delle alternative

2.1. Integrare lo studio delle alternative con il riferimento all'opzione zero – non realizzazione dell'intervento – e alla verifica della raggiungibilità dell'obiettivo in tutto o in parte (il collegamento aeroporto – stazione) con altre modalità quali ad esempio servizi automobilistici dedicati o sistemi di trasporto specializzato (people mover).

2.2. Tra le categorie utilizzate per la valutazione delle alternative non è presente, oltre alla valutazione degli impatti, anche una valutazione degli eventuali benefici rivenienti della presenza di una infrastruttura ferroviaria, in termini di potenziale offerta di trasporto e mobilità, come avrebbe potuto scaturire, ad esempio, dalla realizzazione di una fermata a servizio del Quartiere Paradiso. In tal senso la scelta operata, se è preferibile sul piano dell'efficienza (minimizzazione del livello di interferenza con il sistema territoriale e dei costi complessivi), risulta tuttavia quantomeno indeterminata sul piano dell'efficacia in quanto, pur assolvendo al compito primario del collegamento tra stazione ed aeroporto, l'opera non contribuisce alla diversificazione dell'offerta complessiva di mobilità nell'area urbana. Inoltre, non vi è alcun cenno all'integrazione con il progetto in corso di realizzazione di un sistema shuttle di collegamento Aeroporto di Brindisi - Rete ferroviaria [CIG 582448336C]. Approfondire tali aspetti.

- 2.3. Nell'ambito della soluzione individuata, non sono state illustrate le eventuali possibili alternative, di secondo livello, relative alla risoluzione delle interferenze con il sistema viario attraverso un diverso assetto planoaltimetrico, ad esempio attraverso il ricorso a un tracciato altimetricamente più basso rispetto alla quota di campagna (trincea). Una eventuale soluzione in tal senso, ove compatibile con le caratteristiche idrogeomorfologiche delle aree, anche limitatamente alla realizzazione di soli alcuni tratti del tracciato avrebbe consentito infatti di formulare ipotesi di soluzione delle interferenze con la viabilità di altro tipo con impatti sul contesto paesaggistico del tutto differenti. Si richiede di integrare con valutazioni in tal senso, ancorché non siano state indagate preliminarmente

3. Aspetti progettuali

Approfondire gli argomenti di seguito indicati:

- 3.1. Il complessivo percorso analitico e tecnico-decisionale attraverso il quale si è giunti alla soluzione progettuale individuata e sviluppata a livello di progetto definitivo, con specifico riferimento all'analisi costi/benefici dell'infrastruttura ferroviaria, all'analisi della domanda di mobilità e dei flussi di traffico e al modello di esercizio relativamente alla presenza di eventuali rotture di carico;
- 3.2. Il rapporto di complementarietà o alternatività dell'opera rispetto ad altri servizi/sistemi di trasporto in corso di realizzazione (progetto shuttle di collegamento Aeroporto di Brindisi - Rete ferroviaria / CIG 582448336C);
- 3.3. Le viabilità realizzate o modificate nell'ambito dell'intervento assumono generalmente la classificazione funzionale di cui al CdS, di tipo F – Viabilità extraurbana di livello locale e, in funzione della titolarità del soggetto finanziatore, sono soggette alle prescrizioni dell'Art. 14 della LR 1/2013 che prevede:
- “I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo sia quelli statali e/o dell'Unione europea da impiegare per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti, sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente. La suddetta pista si deve estendere per l'intero sviluppo dell'arteria stradale, compresi sovrappassi, sottopassi e rotatorie.
 - I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere revocati o decurtati nei casi in cui, in corso d'opera o a completamento della stessa, la pista ciclabile dovesse risultare stralciata in tutto o in parte dall'intervento.
 - Le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni.”
 - Più in generale, nella documentazione progettuale non si riscontra un'analisi del sistema viario locale interferito e con specifico riferimento al tema della mobilità ciclabile non sono riportati i riferimenti, ove esistenti, alla programmazione comunale, provinciale o regionale in materia.
- 3.4. Le possibili forme di integrazione ed interoperabilità tra sistemi ed esercizi ferroviari sulle tratte considerate in collegamento con l'aeroporto del Salento (ad es. con FSE a partire dalla stazione di Lecce);
- 3.5. Le modalità attuative attraverso cui garantire la sicurezza stradale e la mobilità degli utenti deboli (attraversamenti pedonali, collegamenti lineari pedonali e ciclabili) in tutte le opere relative a sottopassi, attraversamenti, nuove intersezioni e tratti viari di progetto (cfr. Art. 14 L.R 1/2013) nonché studio della integrazione con il sistema viario interferito con specifico riferimento al tema della mobilità ciclabile e al rapporto con la relativa programmazione in essere;
- 3.6. Lo studio della risoluzione delle interferenze con le reti tecnologiche esistenti interessate dall'intervento in progetto, concordando con i soggetti interessati (Snam, Telecom, Enel, ecc. ...) puntuali soluzioni tecnico-economiche ai fini della risoluzione delle interferenze stesse;

- 3.7. Lo studio della riconnessione funzionale delle viabilità interpoderali interferite, evitando la creazione di relitti difficilmente raggiungibili e coltivabili, previa autorizzazione del P.E. competente.
- 3.8. Integrare la documentazione con uno studio previsionale con riferimento al rispetto dei CAM di cui al DM 11 ottobre 2017, in particolare modo alle misure di mitigazione da implementare per ridurre gli impatti con le matrici ambientali interessate sia in fase di cantiere che dalle opere a realizzarsi (gestione delle opere a verde).

4. Piano di cantierizzazione

- 4.1. Precisare le modalità attuative di tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate negli elaborati IA7K00D69RGCA0000002A - Progetto Ambientale della Cantierizzazione – Relazione generale e Tavv. Da 1/9 a 9/9;

5. Opere a verde

- 5.1. Nella Relazione descrittiva opere a verde (cod. elab. IA7K00D22RGIA0000001A) sono presenti solo considerazioni generali sui tipologici e una tabella riassuntiva con le superfici, mentre manca una descrizione dei singoli interventi, viceversa presenti solo nelle tavole delle Planimetrie delle opere di mitigazione e compensazione (cod. elab. IA7K00D22P6IA0000001A-6A). Si chiede di integrare la Relazione descrittiva opere a verde (cod. elab. IA7K00D22RGIA0000001A) inserendo la descrizione delle singole opere a verde, attraverso schede dettagliate, con stralci cartografici, indicazione dei tipologici e delle specie da utilizzare e dati sulle superfici interessate. Si chiede, inoltre, di:
 - discutere l’inserimento delle opere a verde ai margini dei corsi d’acqua attraversati dal tracciato;
 - specificare se le superfici in cui saranno realizzati i “ripristini agricoli” concorrono al conteggio dell’estensione complessiva delle opere a verde;
 - aggiungere alla relazione l’allegato 1: Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili – parte II – sezione 15 – opere a verde (RFI, dicembre 2017), attualmente assente.
- 5.2. Lo studio, pur effettuato con un buon approfondimento generale, non presenta elaborati descrittivi e di quantificazione analitica degli eventuali espianati e reimpianti. Inoltre non c’è alcun riferimento al tema dell’emergenza fitosanitaria in atto, le cui direttive interessano tutto il territorio regionale. Integrare il progetto e il SIA in tal senso.
- 5.3. Descrivere le modalità attuative del taglio e del ripristino della vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere per la realizzazione degli interventi previsti e della tutela delle specie protette, con particolare attenzione ai percorsi e alle carraie di accesso potenzialmente interferenti con gli habitat naturali e le specie presenti in loco;
- 5.4. Integrare la documentazione con uno studio di dettaglio delle verifiche di stabilità pre e post operam in corrispondenza del collettore di scarico IN16 al fine di verificare le effettive condizioni di stabilità anche in funzione degli interventi progettuali con le relative misure di mitigazione ambientali e paesaggistiche;
- 5.5. Sviluppare e presentare uno studio di verifica che le nuove essenze proposte per l’intervento, arboree o arbustive, siano esenti dal possibile interessamento dell’infezione derivante da Xylella, come disposto dalle direttive regionali/nazionali e comunitarie in materia e pubblicate sul portale dedicato, e più in generale che l’intero progetto sia conforme alle disposizioni di legge relative al contrasto alla diffusione del batterio. (vedi http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Documenti/Specie)

6. Fauna

- 6.1. Il documento IA7K00D22N4SA0000002A denominato "Analisi delle risorse naturali: suolo, vegetazione, biodiversità" indica tipologie colturali e vegetazionali nonché aree di "rete ecologica"

caratterizzate in tre categorie. Una "analisi" della biodiversità non può tuttavia prescindere dalla diversità degli organismi animali, oltre che vegetali, che popolano un'area, di conseguenza l'utilizzo della parola "biodiversità" in questo contesto non appare del tutto appropriato. Si suggerisce di riformulare la trattazione faunistica delimitando in figura l'ambito al quale è riferita, e rivedendo la presenza dei taxa attualmente segnalati. Per quanto riguarda gli Uccelli è necessario indicare la categoria fenologica (residente; nidificante; svernante; migratore) e in caso di nidificazione di specie a rischio, riportare su carta le aree di nidificazione. In linea generale, come per le componenti vegetazione e habitat, andrebbero cartografate anche le componenti animali indicando le aree di interesse (e.g. aree di nidificazione o aggregazione per gli Uccelli; stazioni di presenza per i rettili). Si richiede di rivedere la parte sulla componente faunistica seguendo i suggerimenti indicati al fine di rendere possibile una definizione più compiuta degli impatti.

- 6.2. Per quanto riguarda "l'individuazione e stima dei potenziali effetti che le Azioni di progetto proprie dell'opera in esame, possono generare sulla Biodiversità" (SIA - Relazione generale pag. 271) si evidenzia come il taglio della vegetazione implichi una generica sottrazione di habitat per la biocenosi (SIA - Relazione generale pag. 272) ma le analisi riportate non menzionano né indicano effetti su nessuno dei taxa animali precedentemente citati. Si richiede, una volta fornita una disamina esaustiva della componente fauna di produrre un'analisi sulla presenza (o l'assenza) di possibili impatti sui singoli taxa o sui gruppi tassonomici eventualmente rilevati nell'area.

7. *Geologia e acque sotterranee*

- 7.1. Nella Relazione Geologica a proposito della caratterizzazione della matrice suolo-sottosuolo, al fine di determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nell'area industriale di Brindisi, e in particolare per spiegare i superamenti dei valori di arsenico, cobalto e rame si ritiene che essi siano probabilmente riconducibili ai valori naturali di detti analiti. Seppur questi fattori non rappresentino di per sé un elemento ostativo alla fattibilità e realizzazione delle opere pertinenti al progetto, tenendo conto della destinazione d'uso e delle normative di riferimento, si richiede al Proponente di confrontarsi con ARPA Puglia per verificare i valori di fondo nell'area

8. *Acque superficiali*

- 8.1. Precisare le modalità attuative relative alla gestione complessiva delle acque meteoriche ante e post operam, con particolare riferimento alle aree di cantiere/stoccaggio/deposito terre ecc., in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 26/2013 e s.m.i e il fabbisogno idrico, in fase di cantiere, sia soddisfatto mediante il riuso delle acque meteoriche raccolte o mediante acquedotto (o autobotte in caso di mancanza di rete acquedottistica), escludendo prelievi di acqua dal sottosuolo.
- 8.2. Precisare le modalità attuative previste per lo scarico delle acque meteoriche e per la relativa autorizzazione dell'Ente Competente (previo parere del soggetto gestore, nel caso dello scarico in fognatura pluviale pubblica o del competente ufficio provinciale, nel caso di scarico in acque superficiali o su suolo).
- 8.3. Precisare le modalità attuative relative alla gestione delle acque reflue assimilabili a domestiche conformemente al R.R. n°26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n°7/2016, mediante i sistemi suggeriti negli allegati ai citati regolamenti.
- 8.4. Precisare le modalità attuative che garantiscano, ad es. in riferimento alle opere in rilevato/trincea, che gli interventi vengano realizzati attraverso opportune opere per il mantenimento della attuale capacità di scolo dei terreni adiacenti alle aree interessate dagli interventi stessi, evitando condizioni di drenaggio difficoltoso.

Con riferimento alle richieste formulate dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:

- 8.5. Relativamente alle opere di attraversamento del corso d'acqua episodico previste in corrispondenza delle progressive km 0+618,60 (linea Aeroporto) e km 0+648,52 (raccordo di Bari), ossia di tombini scatolari 2,0x2,0 m, è necessario che le compatibilità degli stessi con le NTA del PAI siano

opportunamente attestate da un'analisi idrogeologica-idraulica che tenga conto dei possibili deflussi che si possono generare nel bacino idrografico sotteso, calcolati per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, dimostrando l'esistenza di un adeguato franco rispetto ai predetti deflussi idraulici.

- 8.6. Relativamente ai collettori di scarico che recapitano nei corpi idrici superficiali (Canale Cillarese, compluvi minori), occorre che sia condotto uno studio del regime idraulico dei corpi recettori con riferimento sia ai deflussi ordinari del bacino naturalmente sotteso, sia ai deflussi scaricati, verificando preventivamente l'idoneità dei corpi recettori stessi a recepire le portate aggiuntive e dimostrando che questo non producano un incremento della pericolosità idraulica accertata dalla pianificazione di distretto e di Bacino.
- 8.7. Si dovrà valutare con attenzione la compatibilità della quota di sbocco degli scarichi rispetto sia al livello della piena ordinaria sia a livello della piena bicentenaria.
- 8.8. Dovranno essere illustrate le soluzioni progettuali previste per assicurare la resistenza degli scarichi alle azioni erosive della corrente e per evitare fenomeni di erosione concentrata da parte degli scarichi stessi.
- 8.9. In merito al tratto terminale del collettore di scarico IN16, la progettazione dovrà essere supportata da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che analizzi compiutamente gli effetti dell'intervento sulla stabilità dell'area interessata, dimostrando che sia garantita la sicurezza, non si determinino condizioni di instabilità e non si modifichino negativamente le condizioni e i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze, individuando altresì ogni misura utile a salvaguardare nel tempo l'incolumità delle persone e delle cose.

9. *Clima, qualità dell'aria*

- 9.1. La caratterizzazione meteorologica dell'area locale è stata condotta considerando correttamente la stazione meteo Brindisi-Aeroporto del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ma senza considerare il parametro meteo "precipitazione cumulata" e con i dati meteorologici di un solo anno (2019). Sarebbe opportuno che l'analisi climatica fosse condotta per almeno 30 anni, anche in considerazione che la stazione meteo in esame possiede lunghe serie di dati per le variabili meteo di interesse. Si richiede al Proponente di estendere almeno ad un trentennio (e non solo all'anno 2019) lo stesso tipo di analisi meteorologica condotta, aggiungendo nelle analisi anche il parametro meteo "precipitazione cumulata", esaminando possibilmente il trentennio più recente disponibile, nonché se, nel trentennio considerato, sono assenti dati per alcuni periodi.
- 9.2. Nello Studio di impatto ambientale e nel Progetto ambientale della cantierizzazione si fa riferimento al solo particolato PM10. Si ritiene opportuno considerare, nelle simulazioni modellistiche, anche il particolato con diametro inferiore a 2,5 µm (PM2.5), per la sua maggiore pericolosità sulla salute umana. Inoltre, non considerarlo, risulterebbe non coerente con il Piano di monitoraggio ambientale in cui invece viene correttamente preso in considerazione.
- 9.3. Nello Studio di Impatto ambientale (Tabella 6-31, 6-32, pagg. 265 266) e nel Progetto ambientale della cantierizzazione, in merito ai risultati delle simulazioni modellistiche, si riportano per i valori massimi orari delle concentrazioni di NOx e per i valori massimi giornalieri di PM10 (parametri short term), la somma degli stessi ottenuti dalle simulazioni con i valori di fondo medio annuo della centralina di Brindisi Casale. Sarebbe opportuno, al fine di valutare lo scenario peggiore, sommare ai risultati delle simulazioni dei parametri short term i valori massimi giornalieri e orari rispettivamente di PM10 ed NO2 misurati nella centralina considerata.

10. *Rumore*

- 10.1. Nella "Relazione Generale – Studio Acustico" (IA7K00D22RGIM0004001A) a pagina 13 è descritto come è stata applicata la valutazione dei valori limite in caso di presenza concorsuale di altre infrastrutture di trasporto, in accordo a quanto indicato dall'Allegato 4 del DM 29/11/2000. Durante

tale valutazione, però, non viene in alcun modo presa in considerazione la presenza dell'infrastruttura aeroportuale. .

Pag.6/15

Si richiede di prevedere nel Piano di Monitoraggio Ambientale, per la componente rumore, un censimento dei ricettori più completo ed esaustivo delle diverse situazioni abitative presenti nell'area di intervento, anche per descrivere lo stato attuale del clima acustico delle zone che non hanno altre importanti sorgenti di rumore e l'evoluzione prevista per il rumore nelle aree di sovrapposizione tra le fasce della nuova linea e quelle delle linee storiche e con le altre infrastrutture dei trasporti concorrenti, ivi compreso l'aeroporto. Il Piano di Monitoraggio Acustico deve essere adeguato anche con l'individuazione dei ricettori eventualmente posti in adiacenza di punti della linea ferroviaria che presentano discontinuità dei binari, quali scambi o sistemi o impianti accessori che possono comportare incrementi puntuali delle emissioni sonore da parte dei convogli in transito.

- 10.2. Si ritiene necessaria, per maggior chiarezza e precisione di lettura, la revisione, anche con scala di rappresentazione di maggior dettaglio, delle mappe isofoniche presentate al paragrafo 6.2.2.3 "Risultati delle simulazioni acustiche" del Progetto ambientale della cantierizzazione (IA7K00D69RGCA0000002A) fig. 6-86 e 6-87 e le fig. 6-89 e 6-90 chiarendo la ragione della coincidenza delle curve isofoniche che risultano identiche sia con la presenza delle barriere previste, sia in loro assenza. Inoltre è necessario che siano forniti i valori calcolati in facciata a ciascun recettore potenzialmente esposto (per gli scenari 1 e 2) in maniera da poter quantificare i benefici ottenuti dall'ipotesi di bonifica.
Inoltre nella documentazione presentata i risultati della simulazione sono presentati con i valori ai ricettori (elaborato IA7K00D22TTIM0004001A), mentre non sono invece riportate mappe isofoniche che dovranno essere fornite in adeguata scala di definizione.
- 10.3. Si richiede che il Proponente riveda le schede di misura inserendo modello e numero di serie della catena di misura utilizzata (analizzatore, microfono e calibratore) e i certificati di taratura.
- 10.4. Per quanto riguarda le mitigazioni e compensazioni, si richiede al Proponente di specificare/chiarire la tipologia di "barriere fisse" e il motivo dell'impiego di barriere fisse per schermare una sorgente temporanea.
- 10.5. Completare lo studio con le indicazioni degli accorgimenti relativi all'abbattimento del rumore, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili (silenziamiento delle ruote, sistemi frenanti, ammortizzatori piattaforma e rotaie, barriere, ecc.) provvedendo, ove del caso, alla predisposizione/integrazioni di ulteriori opere di mitigazione;

11. Vibrazioni

- 11.1. All'interno dello "Studio di Impatto Ambientale – Relazione Generale" (elaborato IA7K00D22RGSA0001001A) per le analisi elaborate non è riportato il riferimento all'anno della norma UNI 9614 utilizzata. Si ritiene sia stata impiegata la norma UNI 9614:1990 (superata dalla versione del 2017), che nel caso di specie, con la nuova linea proposta in affiancamento ad una linea esistente può ritenersi comunque adottabile. Va però segnalato che nel Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere previsto ed espressamente specificato che tutte le misurazioni e le valutazioni delle vibrazioni siano svolte ai sensi della norma UNI 9614:2017.
- 11.2. Nelle schede del Report Misure Vibrazioni (elaborato IA7K00D22RHIM0004002A) non viene dichiarato quale catena di misura sia stata utilizzata in ogni postazione e non viene fatto alcun riferimento alle operazioni di calibrazione della strumentazione. Si chiede che il Proponente riveda le schede di misura inserendo modello e numero di serie degli strumenti utilizzati e nome dell'operatore che ha eseguito le misure. Ed inserendo il grafico dell'andamento nel tempo dei tre assi di ciascuna misura.
- 11.3. Al paragrafo 4.3.2 della "Relazione Generale – Studio Vibrazionale" (elaborato IA7K00D22RGIM0004002A) vengono presentate le procedure seguite per la determinazione della

funzione di trasferimento, che è stata valutata su soli due punti di misura, essendo stato scartato il terzo. Ciò potrebbe comportare una imprecisa interpolazione con sottostima dei livelli vibrazionale al crescere della distanza. Si richiede quindi che in fase di monitoraggio ante operam eseguito ai sensi del Piano di Monitoraggio Ambientale, venga ricalcolata l'interpolazione sulla base di misure coerenti.

12. Salute

- 12.1. Chiarire se i rapporti standardizzati siano stati calcolati con il metodo standardizzazione indiretta, oppure con la standardizzazione diretta e quale sia la popolazione di riferimento Regionale, Nazionale.
- 12.2. Integrare le informazioni dei profili di salute con gli esiti di mortalità e ricovero per grandi gruppi di patologie del comune di Brindisi. Gli indicatori devono considerare l'ultimo periodo di disponibilità dei dati e un periodo di riferimento, si consiglia almeno 5 anni. Il profilo di salute generale, deve essere presentato tramite la metodologia della standardizzazione indiretta, avendo come riferimento la Regione. Per consentire confronti con diverse realtà territoriali, in particolare con i profili di salute delle ASL e delle regioni di riferimento, e dei comuni selezionati in tempi diversi, gli indicatori che riguardano il profilo di salute generale devono essere prodotti anche con il metodo della standardizzazione diretta, avendo come riferimento la popolazione standard europea.
- 12.3. Integrare lo studio, identificando eventuali criticità sanitarie e, ove presenti, individuare mettere in atto misure di mitigazione ad hoc. Al fine della valutazione, considerare anche il Decreto 14 gennaio 2022 del Ministero della transizione ecologica: Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore.

13. Paesaggio

- 13.1. Nella documentazione esaminata, non si rilevano criticità di rilievo in merito all'analisi dello scenario di base che appare ben strutturata e completa, basata su una metodologia chiara e condivisibile. Tuttavia, si rileva che le informazioni relative all'area di pertinenza del futuro Fabbricato tecnologico FA02 e del Raccordo Taranto non sono aggiornate. Si richiede di aggiornare l'analisi dello stato dell'ambiente relativamente all'area di pertinenza del futuro Fabbricato tecnologico FA02 e del Raccordo Taranto verificando gli effetti indotti sul contesto paesaggistico interessato.
- 13.2. Per quanto riguarda il supporto cartografico e fotografico utilizzato dal proponente nel SIA, si ritiene utile presentare in un formato che consenta una migliore leggibilità le immagini riportate nella Figura 6-79 "Relazione tra corpo stradale ferroviario e ambiti percettivi" (pag. 339 della relazione del SIA). Sarebbe inoltre opportuno che i punti di vista individuati in detta Figura vengano utilizzati per fornire ulteriori fotosimulazioni ad altezza osservatore, ante-post operam con mitigazioni, che facciano riferimento ad un quadro aggiornato del contesto di riferimento.
- 13.3. In riferimento all'area di pertinenza del Fabbricato tecnologico FA02 e del Raccordo Taranto si rileva la non corrispondenza con la situazione attuale del rilievo fotografico effettuato dalla strada comunale 14 e utilizzato per la fotosimulazione n. 1 (rif. figure 6-81 a pag. 341 e 6.82 a pag. 342). Appare necessario presentare, a valle dell'aggiornamento dell'analisi della compatibilità ambientale relativa all'area di pertinenza del Fabbricato tecnologico FA02 e del Raccordo Taranto, una nuova fotosimulazione ad altezza osservatore, ante-post operam con mitigazioni, che illustri chiaramente le modifiche del contesto paesaggistico generate dalle opere previste. Analogamente, è necessario presentare in un unico elaborato tutte le fotosimulazioni prodotte insieme ad una planimetria, aggiornata e a scala adeguata, riportante tutti i punti di vista utilizzati.
- 13.4. Verificare ed eventualmente aggiornare le mitigazioni previste nell'area interessata dal Fabbricato tecnologico dal Raccordo Taranto.

- 13.5. Il tema della percepibilità dell'intervento, ovvero della modificazione permanente del rapporto tra luoghi e oggetti (le infrastrutture, gli elementi puntuali o emergenti) con i piani (la campagna, i margini urbani, il rilevato ferroviario) appare difficilmente riconducibile a fenomeno non percepibile e pertanto dagli effetti trascurabili. Proprio in considerazione delle considerazioni svolte in merito agli effetti-cannocchiale (presumibilmente riferiti alle condizioni di visibilità dell'orizzonte dall'interno dei tessuti urbani (con riferimento in particolare al vicino quartiere Paradiso), questi possono, contrariamente a quanto affermato, esaltare la presenza di elementi a sviluppo verticale come il rilevato, che si eleva da un piano altrimenti continuo. Analogamente non si comprende come il tema non sia pertinente anche rispetto a quelle aree che vanno "dalla via Appia, la Traiana e l'aeroporto" e che "sono connotate dalla costante ampiezza del campo visivo dovuta alla peculiare caratteristica morfologica piana" dove il proponente afferma che: "sono state individuate variazioni delle condizioni percettive dovute all'alternanza dei pieni e dei vuoti della struttura insediativa ed al variare delle colture" quindi in grado di assorbire anche la presenza della nuova infrastruttura, ma senza fornirne la reale dimostrazione, ad esempio attraverso layout paesaggistici, sezioni territoriali, fotoinserimenti e rendering generali. Si evidenzia inoltre, che se le condizioni per cui l'intervento potrebbe, in alcune specifiche condizioni, tendere a divenire indistinguibile nel rapporto figura-sfondo, questo appare impossibile in prossimità delle intersezioni con la viabilità esistente, di cui è anche prevista la modifica, e dove si misurano i maggiori livelli di altezza dal piano di campagna. In avvicinamento a queste, l'opera tenderà ad assumere caratteri di progressiva dominanza nel contesto percettivo e quindi fortemente modificativa del sistema paesaggistico generale.
- 13.6. Approfondire la scelta delle barriere antirumore e lo studio del loro inserimento paesaggistico; le barriere antirumore dovranno essere scelte non solo sulla base delle prestazioni acustiche, ma anche al fine di ottimizzarne l'inserimento nel contesto territoriale ed il cui impatto visivo potrà essere mitigato ad es. attraverso l'uso di opportune specie vegetali; la scelta finale delle barriere fonoassorbenti dovrà essere compiuta tenendo conto delle peculiarità paesaggistiche dei luoghi e comunque seguendo le eventuali indicazioni fornite dal Comune di Brindisi.
- 13.7. Approfondire lo studio di compatibilità paesaggistica attraverso fotoinserimenti complessivi in relazione alla sovrapposizione generale dell'intervento sull'orizzonte, soprattutto in relazione alle opere finite, come percepibile dalle principali viabilità di accesso all'area, comprese le aree urbane prossime. Analogamente si ritiene essenziale produrre fotosimulazioni a distanze progressive in corrispondenza delle varie opere d'arte previste, al fine di individuare le eventuali strategie di migliore integrazione/dissimulazione dell'opera nel contesto e/o di mitigazione degli impatti visivi.

14. Progetto di monitoraggio ambientale

- 14.1. Si richiede di precisare le modalità attuative di tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto " IA7K00D22RGMA0000001A - Monitoraggio ambientale ";

Vegetazione e flora

- 14.2. Si chiede di riscrivere e integrare il PMA per la componente vegetazione e flora, inserendo tutte le attività necessarie agli obiettivi di verifica delle condizioni ambientali e delle eventuali trasformazioni della componente durante tutte le fasi di progetto (AO, CO e PO). I riferimenti per la stesura del PMA sono rappresentati dalle linee guida elaborate da MITE (MATTM), MIBACT e ISPRA. Si ricorda che il PMA deve perseguire i seguenti obiettivi: verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (CO e PO), correlare gli stati ante, in corso e post operam per valutare l'evolversi della situazione, verificare l'efficacia delle misure di mitigazione, verificare eventuali azioni correttive messe in atto da proponente, verificare la corretta gestione delle anomalie.

Fauna

- 14.3. Si chiede di aggiungere nel Progetto di Monitoraggio Ambientale le attività per il monitoraggio della componente fauna, anche in considerazione della vicinanza dell'opera con l'invaso del Cillarese, nota come area di sosta e svernamento di numerosi uccelli acquatici.

Suolo

14.4. Ai fini della valutazione delle operazioni di impianto dei cantieri e alle relative lavorazioni durante le fasi ante operam (A.O.) e corso d'opera (C.O.), si segnala che nell'elaborato in esame non viene fatta menzione circa eventuali azioni di monitoraggio della componente suolo. Relativamente a tale ambito di indagine, seppur la maggior parte dei parametri siano definiti da variabili non codificate, si suggerisce di effettuare la classificazione con valori e relativi coefficienti funzionali alla loro classificazione tramite le modalità di seguito indicate:

- esposizione, valore dell'azimut nord in gradi sessagesimali;
- pendenza, classi di pendenza e relative percentuali;
- pietrosità superficiale, classi di pietrosità e relative percentuali;
- rocciosità affiorante, classificazione della pietrosità con relative percentuali o in classi dimensionali a seconda dei litotipi individuati;
- fenditure superficiali, da monitorare in area di circa 100 mq dalla stazione di campionamento, per le quali andranno riportati il numero, la lunghezza, larghezza e la profondità in cm delle fessure presenti in superficie;
- vegetazione, con attinente classificazione riferita a determinati standard (Corine Land Cover, Corine-Biotopes, ecc.), da espletarsi possibilmente ad un'area di circa 100 mq dal punto di prelievo;
- stato erosivo, codificazione del tipo di erosione e relativa abbondanza percentuale nell'area prospiciente al tracciato stradale;
- substrato pedogenetico, classificazione e differenziazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli (colore, densità, tessitura, struttura, umidità, ecc.).

Acque sotterranee

14.5. Si evidenzia la scarsa rappresentatività ambientale dei monitoraggi idrochimici, poiché sembrerebbero svolti unicamente in tre piezometri (BH01, BH07 e BH09) a fronte di un tracciato lungo circa 8 Km. Allo scopo di valutare compiutamente l'impatto determinato dalle attività contemplate dal progetto durante le varie fasi di cantiere, il più volte menzionato Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà necessariamente contemplare le seguenti azioni:

- monitoraggio idrochimico su un numero congruo e rappresentativo di pozzi/piezometri, in ogni caso da ampliare, lungo la direttrice monte-valle idrogeologica il cui raffronto analitico assume un'importanza rilevante;
- elaborazione di una carta piezometrica relativa all'intera area oggetto dei lavori e relativa direzione del campo di moto della falda;
- qualora i punti d'acqua non risultassero indicativi ai fini della modellazione idrogeologica complessiva dell'area, si suggerisce di verificare l'esistenza di punti di prelievo nell'intorno, previa verifica della loro efficienza idraulica e requisiti di campionabilità, nonché di valutare con ARPA Puglia la necessità di implementare la rete di monitoraggio acque esistente tramite la terebrazione di nuovi;
- eseguire un censimento dei punti d'acqua utilizzati nel PMA e redazione di una scheda anagrafica contenente le seguenti informazioni: dati idrochimici e chimico-fisici, quota topografica assoluta, livello piezometrico (sia assoluto che da p.c.), profondità attuale e di progetto, altezza della colonna d'acqua e diametro delle opere.

Paesaggio

14.6. Prevedere nel PMA, sulla base dei risultati dell'aggiornamento dell'analisi della compatibilità ambientale riferita all'area di pertinenza del Fabbricato tecnologico FA02, del Raccordo Taranto, il monitoraggio del Paesaggio.

Atmosfera, aria e clima

14.7. Il PMA riporta l'articolazione temporale delle attività di monitoraggio per il particolato atmosferico e per gli ossidi di azoto. In particolare, per la fase ante operam il periodo di monitoraggio pari a 6 mesi non rispetta il periodo minimo di copertura previsto per le misurazioni in continuo (Allegato I, D.Lgs 155/2010). Si chiede di indicare i periodi in cui effettuare le campagne di monitoraggio nel rispetto del D.Lgs 155 (Allegato I).

Rumore

14.8. Si richiede al Proponente di rivedere il Piano di Monitoraggio Ambientale aumentando il numero dei punti di monitoraggio nelle tre fasi ante operam, realizzazione ed esercizio, secondo le indicazioni precedenti (punti 10.1 e 10.2). Tali monitoraggi dovranno avvenire in conformità all'Allegato C del D.M. 16/03/1998.

Vibrazioni

14.9. Si chiede al Proponente di rivedere il Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente vibrazioni aumentando il numero dei monitoraggi nelle tre fasi (ante operam, corso d'opera e fase di esercizio) per quanto riguarda la valutazione del disturbo. Tutte le misurazioni e le valutazioni dovranno essere effettuate ai sensi della norma UNI 9614:2017.

14.10. Si richiede che in fase di PMA vengano previste misure dello stato di fatto.

15. Varie

15.1. Si chiede di fornire puntuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito delle Valutazioni Ambientali - <https://va.minambiente.it> ID 5935

16. Piano Preliminare Utilizzo Terre e Rocce da scavo

Nella valutazione si è anche considerato quanto riscontrato dalla Nota della Provincia di Brindisi prot. 0015966 del 13/05/2021 (nota MATTM prot. 0052066 del 17/05/2021).

16.1. Appare necessario un chiarimento sulle interferenze con il SIN di Brindisi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 del DPR "Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente."

16.2. Per quanto riguarda le aree di deposito intermedio all'interno delle quali verranno allocati i materiali in attesa di caratterizzazione e di utilizzo finale, atteso che ciascuna area di cantierizzazione potrà essere interessata da operazioni di scotico del terreno vegetale e che le stesse dovranno essere presumibilmente restituite agli usi legittimi al termine della realizzazione dell'opera, si ritiene opportuno integrare il PUT allegando le schede cartografiche anche delle altre aree di cantierizzazione (Cantiere di base, cantieri operativi, aree tecniche, aree di armamento) con le seguenti informazioni sintetiche previste dall'Allegato 5 al DPR:

- Inquadramento territoriale;
- Inquadramento urbanistico (in particolare la destinazione d'uso);

- Inquadramento geologico ed idrogeologico;
- Descrizione delle attività svolte sul sito;
- Piano di campionamento e analisi.

- 16.3. Al Par. 3.2 “Sistema di cantierizzazione” il Proponente evidenzia che “il Programma Lavori potrà essere approfondito solo in fase di sviluppo della Progettazione Esecutiva ed in relazione alle specifiche esigenze operative di cantiere, pertanto le ipotesi di utilizzo delle aree di stoccaggio da parte delle diverse WBS di produzione è da ritenersi assolutamente indicativo”. A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. c) del DPR, “la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo” costituisce modifica sostanziale e comporta l’aggiornamento del Piano di Utilizzo da parte del proponente o dell’esecutore dell’opera.
- 16.4. Per quanto riguarda i campionamenti lungo il tracciato, la caratterizzazione ambientale dei terreni ha mostrato diffusi superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Colonna A (Siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale) per il parametro Arsenico. Il Proponente, alla luce di una ricerca bibliografica e sulla base di uno studio dell’ARPA Puglia, ritiene che i superamenti del parametro Arsenico siano riconducibili i valori di fondo naturale che per l’area di Brindisi risulta essere pari a 52,7 mg/kg. A tal riguardo è necessario rilevare che il DPR 120/2017 per la definizione dei valori di fondo naturale prevede una specifica procedura ed, in particolare, l’articolo 11, comma 1 stabilisce che “Qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il Proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l’Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall’Agenzia.” Non essendo presente nel Piano di utilizzo alcun riferimento al Piano di accertamento condiviso con la competente Agenzia, la procedura adottata per la definizione dei valori di fondo non può essere considerata conforme a quanto prescritto dal DPR 120/2017.
- 16.5. Per quanto riguarda i campionamenti dei siti di deposito intermedio I punti di campionamento di alcuni siti di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo, indicati dal proponente in Allegato 2 e Allegato 4 del PUT, non rispettano i criteri di campionamento indicati nell’Allegato 2 al DPR. Si ricorda a tal proposito che il numero di punti di indagine non può essere inferiore a 3 e, in base alle dimensioni dell’area d’intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella Tabella 2.1 di cui all’Allegato 2 del DPR 120/2017. Nella seguente tabella si riportano i punti di campionamento eseguiti e quelli previsti dalla norma per i siti in cui si è verificata difformità:

Denominazione	Superficie [mq]	Nr. punti proposti	Nr. punti DPR120/17
AS.01	25.000	6	10
AS.04	15.000	4	5
DT.01	47.300	8	14

Alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato che il proponente prevede uno scotico di terreno vegetale pari a circa 50 cm “per la preparazione delle aree di stoccaggio/cantiere” (pag. 122 del PUT), si ritiene necessario completare la caratterizzazione ambientale sia dei siti di deposito intermedio che delle aree di cantiere interessate da movimentazione di materiale da scavo, spingendo i punti di campionamento in base alle profondità previste degli scavi. Il set analitico previsto dalla tabella 4.1 in Allegato 4 al DPR deve essere integrato con la ricerca dei fitofarmaci per le aree a destinazione agricola.

- 16.6. Il confronto operato dal proponente con i limiti del DM 46/2019 per i parametri analizzati dai 49 campioni di top soil prelevati dalle aree di deposito intermedio, si ritiene errato sia in considerazione che come riportato all'art. 1 rubricato Oggetto, finalità e campo di applicazione il DM 46/2019 disciplina, "gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione", sia perchè in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il rispetto dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno del materiale stesso sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica come espressamente riportato all'allegato 4. Per quanto evidenziato si ritiene che i limiti da utilizzare, per il caso in specie, siano quelli riportati in Tabella 1 colonna A allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i.
- 16.7. La caratterizzazione ambientale dei siti di deposito intermedio hanno mostrato superamenti dei limiti fissati dal DM 46/2019 (Il DM ha limiti meno restrittivi rispetto alle CSC di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Colonna A) rispettivamente per i parametri Cobalto nei campioni AS02_TSc e AS08_TSc e Nichel nel campione AS07_TSc. Atteso che, dall'esame l'inquadramento urbanistico riportato nelle schede cartografiche in Allegato 2 al PUT, le predette aree risultano in zona E – Agricola (AS02 e AS07) o zona F4 Parchi Urbani (AS08), si ritiene necessario che il proponente segnali all'Autorità competente i superamenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 242 o del 245 del D.Lgs. 152/06.
- 16.8. Per quanto riguarda la caratterizzazione delle acque di falda, al paragrafo 4.3 “Inquadramento Idrogeologico” si legge che “i rilievi piezometrici eseguiti nell’ambito delle attività di indagine geognostica indicano una falda freatica variabile lungo il tracciato, con una falda piuttosto superficiale e compresa tra 1.0÷3.0 m circa di profondità da piano campagna nella porzione di tracciato compresa tra la fine intervento e la pk 3+200, per poi progressivamente approfondirsi e risultare a quote anche superiori ai 10 m di profondità da piano campagna proseguendo lungo il tracciato in direzione dell’inizio degli interventi”. Le indagini ambientali sulle acque sotterranee hanno previsto il prelievo e l’analisi delle acque di falda da soli 3 piezometri denominati BH01, BH07 e BH09) di cui solo il primo ricade nel tratto compreso fra la progressiva pk 3+200 e 6+208. I log stratigrafici riportati in Allegato 3 al PUT, confermano la presenza di una falda freatica superficiale, in alcuni casi con un livello piezometrico a circa – 1 m dal p.c. (punti di campionamento S1 e BH05). Attesa la possibilità che si possa verificare una eventualmente interferenza con la falda durante la realizzazione delle opere in progetto, è necessario integrare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee lungo il tracciato interessato da falda freatica superficiale con particolare riferimento alla porzione di tracciato sopra richiamata ed effettuare una nuova campagna di caratterizzazione.
- 16.9. Si condivide l’esigenza manifestata dal Proponente a pag. 114 del PUT di “eseguire ulteriori indagini volte esclusivamente a confermare quanto già evidenziato dalle indagini eseguite in fase progettuale” tenuto conto dell’eventuale interferenza con il SIN di Brindisi e del “particolare contesto territoriale in cui l’opera si inserisce”. Per i volumi di terre e rocce provenienti da perforazioni profonde e/o dalle attività di scavo con bentonite il proponente fornisce “idonea documentazione bibliografica di supporto avente lo scopo di verificare/evidenziare come i materiali provenienti da perforazioni

profonde e scavi con fanghi possano essere considerati conformi ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) e quindi come essi non possano comportare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (art. 184bis del D.Lgs. 152/2006)" (Allegato 16). L'Allegato 4 del DPR 120/2017 prevede tuttavia che "il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184 -bis , comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali". Pertanto, la caratterizzazione ambientale in corso d'opera dovrà comprendere gli eventuali materiali da scavo provenienti da scavi in sotterraneo (pag. 97 del PUT) nonché i volumi di terre e rocce provenienti da perforazioni profonde e/o dalle attività di scavo con bentonite.

- 16.10. Il bilancio delle terre e rocce da scavo non definisce il quantitativo dei materiali da scavo da destinare a rifiuto "in quanto il dato di bilancio non è risultato disponibile al momento della stesura del presente elaborato". Fermo restando che il PUT disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, appare opportuno in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori fornire una stima delle materiali che saranno gestiti come rifiuti. In merito poi a quanto riportato dal Proponente a pag. 68 del PUT (Par. 3.1.5) sulla gestione "in regime di rifiuto – in via puramente cautelativa - unicamente i materiali provenienti dallo smantellamento/demolizione dei rilevati ferroviari esistenti", occorre precisare che, in ogni caso, "sono esclusi dall'ambito di applicazione del" DPR 120/2017, "i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ai sensi dell'art. 3 del DPR.
- 16.11. al paragrafo 5.3 "Riutilizzo finale esterno al progetto" del PUT, si legge che è stato individuato il sito di destinazione idonei al conferimento dei materiali da scavo in esubero, stimati in circa 248.765 mc "in banco". Dall'esame della documentazione fornita negli Allegati 11, 13, 14 e 15 del PUT si evidenzia che l'autorizzazione del sito è valida previo presentazione di adeguata fidejussione o versamento di euro 200.000 fino al 31/07/2023 per un volume di circa 330.000 mc di terre e rocce da scavo con caratteristiche ambientali coerenti ai limiti della colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sarebbe opportuno verificare la documentazione necessaria alla validità dell'autorizzazione e in secondo luogo verificare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio abbia un documento allegato del dichiarante. Infine, si segnala che nessun documento riporta l'intestazione indicata nel PUT dal proponente per il sito di destinazione, ovvero IGS 2000, ma IGS – Industrial Global Service S.r.l. Si ritengono opportune le dovute verifiche.
- 16.12. Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 comma 2 "Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione ...". Non essendo presente nel Piano di utilizzo alcun riferimento al Piano di accertamento condiviso con la competente Agenzia di cui all'art. 11 comma 1, analogamente a quanto indicato per il punto 4 per i siti di produzione, non è possibile concludere che l'utilizzo del materiale da scavo in sito diverso rispetto a quello di produzione avvenga, conformemente al DPR 120/2017.

Per quanto sopra, si chiede di voler provvedere a fornire la documentazione richiesta, entro venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della presente nota, inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Qualora necessario, prima della scadenza del termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., codesta Società potrà inoltrare all'Autorità competente richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., “nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione della stessa”.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, in n. 3 copie in formato digitale, predisposte secondo le Specifiche Tecniche e Linee Guida definite da questo Ministero e consultabili nel portale delle Valutazioni Ambientali: www.va.minambiente.it alla sezione “Dati e strumenti”.

Copia della documentazione richiesta dovrà, inoltre, essere inoltrata a tutte le Amministrazioni competenti per il procedimento di cui trattasi.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si chiede a codesta Società di trasmettere alla Direzione Generale un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 del predetto articolo, da pubblicare a cura della medesima Direzione Generale sul portale delle Valutazioni Ambientali e dalla cui data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si ricorda, infine, si riportare nell'intestazione di eventuali note il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID:5935].

Si rimane in attesa di quanto sopra.

**per il Presidente Cons. Massimiliano Atelli
giusta delega
La Coordinatrice avv. Paola Brambilla**
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco Indirizzi

Pag.15/15

Alla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Investimenti – Area Sud
S.O. Progetti Adriatica
rfi-din-dpi.s.pa@pec.rfi.it

e, p.c. Alla Direzione Valutazioni Ambientali - SEDE
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio - Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana – Assessorato all’ambiente e territorio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Alla Città di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

A ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia
dir.generale.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Società Italferr S.p.A.
Direzione Gestione Commesse
Area Gestione Commesse Sud – Grandi Appalti
PM Tratta Adriatica, Nodo di Bari e Bari-Taranto
italferr.ambiente@legalmail.it